

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO IN FORMA ASSOCIATA PREVISTA
DALL'ART. 81 LR. 12/2005 TRA I COMUNI DI SONCINO, SALVIROLA,
ROMANENGO, TICENGO E CASALETTO DI SOPRA**

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di nomina, la composizione e il funzionamento della Commissione per il Paesaggio istituita in forma associata tra i Comuni di Soncino, Salvirola, Romanengo Ticengo e Casaletto di Sopra, prevista dall'art. 81 commi 1 e 3 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12 e s.m.i. Il Comune di Soncino viene individuato quale Comune capofila.
2. La Commissione per il Paesaggio, costituita ai sensi dell'art. 81 della L.R. 12/2005, è organo tecnico-consultivo dei Comuni in materia paesaggistica.

Art. 2.

Composizione

1. La Commissione per il Paesaggio è composta da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Vice Presidente e da tre membri supplenti, di comprovata, particolare e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, tutti con uguale diritto di voto.
2. I membri dovranno avere i seguenti requisiti:
 - Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;
 - i componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie attinenti l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali geografiche ed ambientali.

art. 3.

Nomina e designazione

1. La Commissione per il Paesaggio viene nominata dalla Giunta del Comune di Soncino, previa consulta con i comuni associati.

2. La Giunta del Comune di Soncino nomina anche i membri supplenti, i quali subentrano ai membri effettivi in caso di assenza.

art. 4.

Durata

1. La durata in carica della Commissione per il Paesaggio è legata al mandato amministrativo del Comune di Soncino.

2. Alla scadenza di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque essere fatta entro 45 giorni dalla scadenza della precedente.

art. 5.

Incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con la carica di consigliere comunale presso i Comuni di Soncino, Salvirola, Romanengo Ticengo e Casaleto di Sopra.

2. I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale.

art. 6.

Conflitto d'interessi

1. I componenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado.

art. 7.

Assenze ingiustificate

1. I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione.

art. 8.

Attribuzioni della Commissione

1. La commissione esprime il parere obbligatorio in merito:

- al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dei comuni associati
- alla proposta di irrogazione delle sanzioni, previste dagli articoli 146, 159 e 167 del Decreto legislativo nr. 42/2004, e successive modificazioni ed integrazioni.
- all'espressione del parere di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, nr. 47

2. La commissione esprime il proprio parere sulla base dei criteri di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/2121 del 15 marzo 2006 – “Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12”.

art. 9.

Parere preventivo

1. La Commissione può esprimere su un progetto preliminare le proprie valutazioni in merito agli aspetti architettonici, compositivi e funzionali nonché all'inserimento nel contesto urbano ed ambientale delle opere da eseguire, fornendo eventuali indicazioni per la redazione del progetto definitivo.

art. 10.

Convocazione ed ordine del giorno

1. La seduta è convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
2. La Commissione si riunisce presso il Comune di Soncino, di norma una volta al mese ed ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario nel luogo che lo stesso indicherà nell'avviso di convocazione.
3. La convocazione avviene con nota da inviarsi tramite fax o posta elettronica.
4. Il Presidente fissa l'ordine del giorno da trasmettere ai componenti almeno 5 giorni prima della data della seduta.
5. Al fine di garantire ai commissari di visionare i progetti inseriti all'ordine del giorno, copia della convocazione è inviata allo Sportello Unico all'Edilizia del Comune di Soncino.

art. 11

Istruttoria delle pratiche

1. Il Comune capofila individua il responsabile dello sportello unico per l'edilizia quale Segretario della Commissione.
2. Ciascun Comune istruisce la pratica tecnico- amministrativa ai fini della richiesta del parere della Commissione e la trasmette al Segretario della Commissione che ne informa il Presidente per gli adempimenti successivi.
3. Le pratiche di cui sopra sono iscritte all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione delle stesse al Segretario della Commissione.

art. 12.

Validità delle sedute e delle decisioni

1. Affinché le sedute della Commissione siano dichiarate valide è necessaria la presenza del Presidente e di un componente la Commissione stessa.
2. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

art. 13.

Pubblicità delle sedute

1. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.

2. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività d'esame e di espressione del parere.

art. 14.

Verbalizzazione

1. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal funzionario responsabile dello Sportello Unico all'Edilizia del Comune di Soncino, o suo delegato.
2. Il Segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal suo delegato, dal Segretario e da tutti i membri presenti.

art. 15.

Sopralluoghi

1. È data facoltà alla Commissione per il Paesaggio di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere di competenza. A tal fine la Commissione può delegare alcuni dei suoi componenti all'esperimento del sopralluogo.

art. 16.

Indennità

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Leg.vo 22.1.2004, nr. 42, la partecipazione alla Commissione per il Paesaggio è a titolo gratuito, salvi eventuali rimborsi spese. Dette spese dovranno essere debitamente documentate dai membri della Commissione e saranno loro rimborsate semestralmente.

art. 17.

Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni legislative vigenti in materia.